



All'attenzione del Presidente
Commissione Bilancio e Affari istituzionali

OGGETTO: Emendamento aggiuntivo all'atto n. 1844 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”.

Relazione

Con il comma 7-ter dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2007 n. 36 la Regione ha disciplinato la riscossione della tassa automobilistica regionale di circolazione di cui al comma 4 art. 63 L.342/2000, per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico che presentano i requisiti previsti nelle determinazioni annuali A.S.I. ed F.M.I., certificati anche dai centri specializzati specificatamente individuati con la DGR Umbria 971/2009.

Successivamente (dicembre 2014) il Governo ha soppresso alcuni commi dell'art. 63 della L.342/2000 creando un vuoto normativo. Alcune regioni, tra cui la Basilicata (L.R. 4/2015 art.39), il Piemonte (L.R. 23/2003 art.8), la Lombardia (L.R. 10/2003 art.48), il Veneto (L.R. 3/2013 art.6), l'Emilia Romagna (L.R. 15/2012 art.7), la Toscana (L.R. 43/2002 art.3) e la provincia autonoma di Bolzano (L.P. 15/2010 art.2), hanno già provveduto a legiferare in modo da mantenere, in tutto o parzialmente, le agevolazioni fiscali. Rispetto a queste deliberazioni a tutt'oggi la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha sollevato alcuna eccezione dinnanzi alla Corte Costituzionale.

Coerentemente con quanto previsto nella risoluzione riguardante il Documento annuale di programmazione 2015 approvata dall'Assemblea legislativa in data 10 marzo 2015, l'emendamento in oggetto, attraverso la trasformazione della “Tassa automobilistica regionale storica di circolazione” in “Tassa automobilistica regionale storica di possesso”, vuole allineare la normativa umbra a quella delle altre regioni d'Italia, con l'intento di non generalizzare un beneficio dovuto, a parere del proponente, solo a particolari categorie di veicoli che presentino specifiche caratteristiche tecniche e meccaniche, certificate in Umbria da Asi, Fmi e Centri specializzati individuati dalla Giunta regionale (DGR 971/2009).

Nel Bilancio regionale la Giunta ha stimato per il 2015 un maggior gettito per euro 1.650.000,00 derivante appunto dall'abrogazione da parte del Governo dei benefici fiscali per i veicoli di particolare interesse storico, nella fattispecie circa 6.450 autoveicoli e circa 2.490 motoveicoli.

Il nostro emendamento invece, attraverso l'istituzione della “Tassa automobilistica regionale storica di possesso”, prevede un maggiore gettito pari a circa euro 1.001.500,00.



La norma prevede quindi una minore entrata a valere sul Bilancio regionale stimabile in circa 648.500,00 euro da reperire per l'anno 2015 attraverso una diminuzione di parti importo dal U.P.B. 16.1.002 (Fondi di riserva).

Per gli anni 2016 e 2017 le risorse reperite risultano così suddivise:

300.000,00 euro dal rinnovo della convenzione Aci in scadenza il 31.12.2015 e che comporta attualmente una spesa di circa 1.000.000,00 di euro.

65.000,00 euro provenienti dall'incremento della "Tassa automobilistica regionale storica di circolazione" relativa ai veicoli ultratrentennali circolanti di cui all'articolo 7-ter del presente emendamento;

283.500,00 euro dalle consultazioni elettorali di cui all'U.P.B. 01.1.002.

**** Si fa presente che per quanto riguarda la parte finanziaria la Regione può per legge variare del 10 per cento (in aumento o in diminuzione) la tassa auto e che questo, considerata la platea dei veicoli di particolare interesse storico, comporterebbe una minore o una maggiore entrata di circa 970.000,00 euro, cifra superiore alle nostre previsioni stimate in euro 648.500,00.*



Emendamento aggiuntivo

Il comma 7-ter dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2007 n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) è sostituito dal seguente:

7-ter

(Tassa automobilistica regionale storica di circolazione)

1. Dal 1° gennaio 2015, gli autoveicoli e motoveicoli iscritti al PRA a decorrere dall'anno in cui compiono il 30° anno dalla loro costruzione, purché non adibiti ad uso professionale, sono assoggettati esclusivamente alla *"tassa automobilistica regionale storica di circolazione"*.
2. Dal 1° gennaio 2016, i veicoli di cui al precedente comma saranno assoggettati alla *"tassa automobilistica regionale storica di circolazione"* pari a € 28,00 per gli autoveicoli ed € 11,00 per i motoveicoli.
3. La *"tassa automobilistica regionale storica di circolazione"*, è dovuta se i veicoli di cui sopra sono posti in circolazione su area pubblica.

7-quater

(Tassa automobilistica regionale storica di possesso per autoveicoli)

Dal 1° gennaio 2015, per gli autoveicoli iscritti al PRA aventi una vetustà compresa tra il 20° ed il 29° anno dalla loro costruzione, purché non adibiti ad uso professionale, è istituita una *"tassa automobilistica regionale storica di possesso"* da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo la seguente tabella:

- a) autoveicoli con potenza fiscale fino a 40 kW: € 50,00;
- b) autoveicoli con potenza fiscale da 41 kW sino a 110 kW: € 100,00;
- c) autoveicoli con potenza fiscale oltre 110 kW: € 200,00.

7-quinquies

(Tassa automobilistica regionale storica di possesso per motoveicoli)

Dal 1° gennaio 2015, per i motoveicoli iscritti al PRA aventi una vetustà compresa tra il 20° ed il 29° anno dalla loro costruzione, purché non adibiti ad uso professionale, è istituita una *"tassa automobilistica regionale storica di possesso"* da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo la seguente tabella:

- a) motoveicoli con potenza fiscale fino a 40 kW: € 50,00;
- b) motoveicoli con potenza fiscale da 41 kW sino a 70 kW: € 100,00;
- c) motoveicoli con potenza fiscale oltre 70 kW: € 150,00.



7-sexies
(Certificazione dei beneficiari)

I veicoli cui al comma 7-quater e 7-quinquies cui sopra, dovranno essere certificati dai Centri specializzati individuati dalla Regione Umbria cui alla DGR 971/2009 oppure dall'A.S.I. (autoveicoli e motoveicoli) o dalla F.M.I. (motoveicoli).

7-septies
(Norme transitorie)

1. All'entrata in vigore della presente legge, i veicoli che al 31.12.2014 erano già considerati di *"particolare interesse storico e collezionistico"* in forza della allora vigente normativa, continuano ad essere beneficiari delle agevolazioni fiscali secondo la tariffazione presente nella seguente legge, senza soluzione di continuità.
2. Qualora la *"tassa automobilistica di possesso"* dovuta ex L.53/83, fosse inferiore alla istituita *"tassa automobilistica regionale storica di possesso"* ai sensi del comma 7-quater e 7-quinquies cui sopra, è facoltà del contribuente pagare la prima.
3. All'entrata in vigore della presente legge, la *"tassa automobilistica regionale storica di possesso"* dovrà essere corrisposta per l'anno corrente entro il mese di maggio 2015 senza ulteriori sanzioni ed interessi. Per chi avesse corrisposto importi differenti da quelli dovuti ai sensi della presente legge, potranno essere effettuate integrazioni o rimborsi a richiesta del contribuente.

Perugia, 19 marzo 2015

Olivier Bruno DOTTORINI _____